



**Comune di Santadi
(Provincia di Carbonia Iglesias)**

**Regolamento della Struttura
"Casa per l'Anziano"**

❧ TIPOLOGIA E FINALITA' DELLA STRUTTURA

ART. 1

La Casa per l'Anziano di Santadi, ubicata in P.zza Repubblica con sede legale presso il Municipio di Santadi, accoglie tutte le persone anziane in età pensionabile (60 anni), che siano autosufficienti o semi- autosufficienti e che per scelta autonoma preferiscono usufruire dei servizi collettivi, nonché quelle persone anziane semi-autosufficienti, che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle necessità personali quotidiane ed alla organizzazione della propria giornata, del tempo libero e di relazione.

Considerata la tipologia della struttura, e delle risorse logistiche che mette a disposizione, si propone la fruizione aperta al territorio nelle modalità che di seguito verranno descritte. Inoltre, una struttura aperta al territorio determina al suo interno una serie di servizi a beneficio delle collettività, ridistribuendo ed economizzando le risorse.

La **Comunità Alloggio**, pertanto, si pone come obiettivo quello di rispondere al bisogno di anziani soli senza una rete sociale in grado di accoglierli.

Appare opportuno, inoltre, prevedere la possibilità di mantenere uno spazio riservato alla gestione di situazioni di emergenza che non rientrino nelle tipologie di utenza citate.

ART. 2

La Casa per l'Anziano è organizzata in modo tale da poter garantire agli ospiti la necessaria assistenza, assicurando agli stessi la possibilità di mantenere vivo il senso della propria personalità, come protagonisti della vita all'interno della comunità.

A tale scopo viene incentivata la vita di relazione, sia interna che esterna alla struttura.

La Casa per l'Anziano persegue il suo fine in stretta collaborazione con i servizi presenti nel contesto socio-ambientale in cui è inserita, raccordandosi con le altre strutture sociali e sanitarie del territorio in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale. Persegue quindi i seguenti obiettivi:

Ottimizzare le risorse economiche del territorio destinate alla gestione dell'età anziana.

Utilizzare le risorse sanitarie a beneficio dell'intera collettività.

Migliorare la qualità della vita in età anziana.

ART. 3

La Casa per l'Anziano è destinata ad ospitare la seguente tipologia di utenza:

15 anziani autosufficienti o semi-autosufficienti o con perdita momentanea dell'autonomia;

Tali limiti quantitativi possono subire modifiche, a cura della Direzione della Casa, in base a nuove esigenze che potrebbero verificarsi riguardo il decadimento del grado di autosufficienza dell'utenza inserita.

1 utente in situazione di emergenza, non necessariamente anziano. L'inserimento di tali ospiti presuppone la segnalazione del Servizio Sociale del Comune mediante relazione scritta e documentata.

ART. 4

Usò degli spazi

LAVANDERIA: si fa carico sia delle necessità interne alla struttura sia di necessità esterne riferite al servizio di assistenza domiciliare.

CUCINA: soddisfa i bisogni interni alla struttura ma è aperta al territorio in specie ad anziani soli che ne potrebbero fare richiesta.

SALA RICREATIVA: soddisfa i bisogni di socializzazione e incontri esterni alla struttura aprendosi come luogo di socializzazione all'esterno non solo per gli anziani ma anche per giovani e bambini.

AMBULATORI: la parte della struttura relativa agli ambulatori è affidata alla A.S.L. e, anche se può configurarsi come autonoma, l'istituzione di attività ambulatoriali vanno a beneficio della struttura stessa e dell'intera collettività.

SERVIZI EROGATI

ART. 5

La Casa per l'Anziano garantisce prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale, culturale e ricreativo, nonché prestazioni volte sia al miglioramento che al mantenimento ed al recupero, compatibilmente con il progressivo aumento dell'età e della condizione psico-fisica degli ospiti.

Il funzionamento è permanente nell'arco delle ventiquattro ore e per tutto l'anno.

Per quanto attiene le prestazioni di natura assistenziale, la Casa offre:

interventi rivolti all'assistenza generica della persona (igiene e cura della persona);

- la pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature;
- interventi di protezione della persona;
- interventi generali di natura sociale (prestazioni volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite, i rapporti con la famiglia e con l'esterno);
- lavanderia e stiratura biancheria personale;
- adeguato servizio di barbiere e pedicure; le attività di parrucchiere, sia per uomo sia per donna, sono invece di norma a carico dell'ospite, fornite attraverso personale esterno di gradimento dell'ospite stesso;
- varie attività di animazione;
- trasporto con automezzo in dotazione alla Casa per ricoveri o visite mediche urgenti.

Vitto

Tutti gli ospiti hanno uguale trattamento di vitto secondo un menù predisposto dalla Direzione in conformità a specifiche tabelle dietetiche approvate dall'Azienda A.S.L.

Detto menù verrà formulato dal personale della Casa sentito il parere dei rappresentanti degli ospiti.

Il vitto si compone di due pasti giornalieri oltre alla colazione del mattino ed alla merenda del pomeriggio. Gli orari saranno stabiliti dalla Direzione.

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.

Ogni ospite avrà la facoltà di scegliere tra le diverse opzioni previste dal menù, e proposte loro dal personale della casa per il giorno successivo tramite apposite schede.

Non sono ammessi ritardi nel presentarsi in Sala a consumare i pasti salvo autorizzazione concessa dalla Direzione in casi particolari.

Alloggio

L'assegnazione della camera viene disposta direttamente dalla Direzione della Casa tenuto conto per quanto possibile delle esigenze manifestate dall'ospite.

La Direzione potrà in caso di accertata necessità disporre una assegnazione diversa da quella originaria.

L'ospite che dovesse chiedere ed ottenere un cambio di stanza non potrà rinnovare la richiesta salvo diversa valutazione del servizio sociale.

Nelle stanze non è consentito fumare e utilizzare fornellini elettrici o a gas, stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a cherosene, a carbone o simili per riscaldamento, termocoperte, ferri da stiro.

Gli ospiti potranno portare e trattenere, presso la casa, oggetti personali, a condizione che gli stessi non siano di disturbo per l'eventuale persona convivente e nel rispetto delle condizioni ottimali di igiene.

Detti oggetti potranno essere rimossi per necessità o causa di forza maggiore.

Il personale effettuerà dei controlli periodici nelle stanze, in presenza degli ospiti, anche all'interno dei mobili, per verificare l'ottemperanza di quanto previsto nei commi precedenti.

L'uso degli apparecchi radiotelevisivi nelle stanze è consentito sino alle ore 23, evitando che il volume del suono possa recare disturbo.

Le chiavi delle stanze e degli Uffici sono custodite dai diretti interessati ed in unica copia esclusivamente presso la Portineria della Casa.

Le richieste delle copie suddette dovranno essere registrate e controfirmate dal personale, che provvederà all'uopo a registrare l'ora, la data, la motivazione della richiesta ed il nominativo del richiedente che firmerà per conferma.

Si vieta al personale di custodire chiavi, valori e beni di ogni genere in possesso dell'ospite. La Casa non è responsabile per lo smarrimento o la sparizione di denaro o valori di ogni genere che gli ospiti dovessero lasciare incustoditi e comunque conservati personalmente nelle stanze.

In caso di decesso dell'ospite gli oggetti o le somme di denaro conservate potranno essere ritirati dai legittimi eredi, accertati a mezzo di idoneo atto sostitutivo di notorietà o autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente

Uso spazi comuni

Negli spazi comuni è severamente vietato fumare se non nei luoghi appositamente previsti ed indicati, gli ospiti devono attenersi alle comuni regole della pacifica convivenza evitando di porre in essere comportamenti lesivi della riservatezza e della tranquillità altrui.

Nei confronti degli ospiti che dovessero violare dette prescrizioni verrà redatto dal personale apposito verbale scritto per valutare l'opportunità di applicare le sanzioni previste nel successivo articolo 20.

La scelta dei programmi televisivi da guardare nelle sale TV sarà effettuata dagli ospiti attraverso una consultazione democratica.

Servizi Sanitari

Gli ospiti sono tenuti alla scelta di un medico di base operante nell'ambito territoriale dove è ubicata la struttura.

L'ospite può richiedere, a sue spese, visite di altri medici o specialisti di sua fiducia e assistenza di base esterna.

Le prescrizioni dei sanitari diversi dai curanti, dovranno essere convalidate dal medico di base, che di norma redige apposita cartella sanitaria, di volta in volta aggiornata e depositata nella Casa.

L'ospite è tenuto a rispettare le terapie farmacologiche prescritte dal medico curante.

L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità nei confronti di coloro che dovessero rifiutare i trattamenti sanitari prescritti dal medico o il ricovero consigliato dallo stesso.

L'onere delle spese mediche non mutuabili, specialistiche e farmaceutiche, sono a totale carico dell'ospite. In caso di terapia farmacologica, sarà cura dell'ospite e/o dei suoi familiari provvedere al reperimento delle prescrizioni mediche, nonché all'acquisto dei farmaci.

L'onere delle spese di viaggio sostenute per effettuare le visite mediche, trattamenti sanitari ecc.. sono a carico del Comune.

AMMISSIONI E DIMISSIONI

ART. 6

L'ammissione nella Casa di Riposo è richiesta dall'interessato con domanda rivolta al Comune di Santadi. La domanda di ammissione deve essere compilata su modulistica predisposta e disponibile presso gli Uffici Servizi Sociali del Comune, sottoscritta dall'interessato od in caso di impedimento da un familiare o da altra persona che se ne occupi, previo accertamento della consapevolezza dell'interessato.

L'istanza deve essere corredata da:

certificazione del medico curante attestante lo stato di salute, il grado di autosufficienza e l'assenza di cause fisiche e psichiche che possano essere di impedimento alla vita di collettività. Il Comune di Santadi può richiedere ulteriore

certificazione attestante la condizione di autosufficienza, fisica e psichica rilasciata da un suo medico di fiducia o dall'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) Territoriale e le spese di tali certificazioni sono a carico dell'utente;
relazione inerente la valutazioni di natura sociale, familiare, di disadattamento ed emarginazione, redatta dall'assistente sociale del Comune di residenza;
certificato di residenza;
documentazione da cui risulti la situazione economica della persona, beni, redditi e pensioni percepite (da rinnovarsi a richiesta della Direzione, anche in momenti successivi all'ammissione);
dichiarazione sostitutiva in cui si attestino eventuali carichi pendenti.

L'ammissione alla casa è subordinata, inoltre, al parere favorevole dell'Assistente Sociale e della Commissione Comunale reso in seguito a colloqui con il richiedente e i familiari e ad eventuali verifiche domiciliari.

L'Amministrazione si riserva di verificare l'attendibilità degli atti prodotti e di non ammettere richiedenti il cui profilo caratteriale possa pregiudicare la tranquilla convivenza tra gli ospiti dell'Istituto.

Tra la comunicazione dell'ammissione all'Istituto e l'effettivo ingresso di un ospite non deve intercorrere un periodo superiore a 15 giorni trascorso il quale dovrà essere comunque corrisposta al Comune la retta.

ART. 7

Ammissione dei Residenti

L'attribuzione dei punteggi ai fini dell'ammissione dei residenti è stabilita nella misura seguente:

- | | |
|---|-------------|
| a) residenza anagrafica: | |
| - residente nel Comune da almeno 5 | punti n. 10 |
| - nato nel Comune, ma emigrato per motivi di lavoro | punti n. 10 |
| - residente nel Comune da meno di 5 anni | punti n. 5 |
| b) condizioni economiche: | |
| - nessun reddito | punti n. 10 |
| - reddito fino a € 4.649,00 | punti n. 8 |
| - reddito fino a € 7.747,00 | punti n. 6 |
| - reddito fino a € 10.330,00 | punti n. 4 |
| - reddito oltre € 10.330,00 | punti n. 2 |
| c) condizioni familiari: | |
| - vive da solo | punti n. 10 |
| - con familiari | punti n. 5 |
| - in altre strutture similari | punti n. 2 |
| d) condizioni abitative: | |
| - alloggio non idoneo | punti n. 5 |
| e) grado di autosufficienza: | |
| - autosufficienza fisica e psichica | punti n. 10 |
| - necessità di aiuto per la deambulazione | punti n. 5 |
| f) data di presentazione della domanda | |
| punti 0,50 per ogni mese di giacenza della domanda. | |

A parità di punteggio sarà data priorità alla domanda dell'utente più anziano.

Ammissione dei non residenti

Per l'inserimento dei non residenti si attingerà da una graduatoria redatta in base alla data di presentazione delle richieste pervenute. Tale graduatoria si prenderà in esame qualora risulti soddisfatto il bisogno dell'utenza residente.

L'inserimento dell'utenza non residente è vincolato all'approvazione di apposita convenzione rinnovabile annualmente da stipularsi con il Comune di provenienza. La Convenzione potrà essere rinnovata.

ART. 8

Le domande di ammissione possono essere presentate durante tutto il corso dell'anno.

La graduatoria di ammissione viene aggiornata ogni qualvolta vi siano posti liberi e comunque almeno due volte l'anno.

La graduatoria, compilata in base ai punteggi attribuiti in base all'articolo precedente, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio.

ART. 9

All'approssimarsi dell'ingresso dell'ospite nella Casa, lo stesso è invitato a presentarsi presso la struttura oppure, ove possibile, l'assistente sociale del Comune eseguirà una visita domiciliare, per accertare la reale volontà dell'interessato di entrare nella comunità, le condizioni complessive dell'anziano e le sue abitudini di vita, anche al fine di rendere meno traumatico il momento d'ingresso nella struttura.

ART. 10

Al momento dell'ingresso l'ospite viene allocato in camera singola o doppia tenendo conto della disponibilità della struttura. Per esigenze organizzative e di relazione, la sistemazione può essere cambiata su disposizione della Direzione anche a seguito della richiesta da parte degli ospiti.

L'ospite è tenuto a presentare alla direzione della Casa i seguenti documenti:

carta d'identità;

tessera S.S.N. ;

codice fiscale;

eventuale tessera esenzione tickets sanitari ;

n. 2 fotografie formato tessera;

eventuale verbale di riconoscimento invalidità civile o copia della domanda presentata per il riconoscimento della medesima;

documentazione sanitaria di visite o ricoveri ospedalieri precedenti;

obbligazione al versamento mensile della retta sottoscritta dall'interessato o dalla persona che lo rappresenta, in caso di impedimento, identificata a mezzo idoneo documento;

sottoscrizione di impegno, da parte dei familiari obbligati per legge, all'integrazione della retta di ricovero, nei casi in cui il reddito del richiedente non sia sufficiente alla totale copertura della retta dovuta.

A cura della Direzione della Casa viene predisposta una cartella personale dell'ospite, completa di ogni dato anagrafico, sanitario, familiare ed economico.

L'ospite dovrà disporre di abbigliamento, biancheria personale ed altri oggetti personali, indicati nell'apposito prospetto, fornito dalla Direzione della struttura.

Tutti gli abiti e la biancheria dovranno essere preventivamente cifrati con numero assegnato dal personale della Casa. L'ospite ammesso nella Casa dovrà entrare nella struttura entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, pena la perdita del posto. Solo per comprovati e giusti motivi detto termine potrà essere procrastinato.

ART. 11

Nel caso in cui si verifichi un peggioramento dello stato di salute dell'ospite fino alla completa "non-autosufficienza" ed accertata la cronicità della sopravvenuta condizione, sarà richiesto l'intervento dei familiari per garantire una più adeguata assistenza all'ospite, tenuto conto che la vicinanza del familiare ha un benefico effetto psicologico oltre che fisico sull'anziano.

La permanenza del "non autosufficiente cronico" può avvenire soltanto se il Comune sarà in grado di organizzare all'interno della struttura un adeguato servizio di assistenza e, con il coinvolgimento dell'Azienda A.S.L. un idoneo servizio sanitario, previo impegno da parte dei familiari alla corresponsione della retta di ricovero che l'Amministrazione Comunale riterrà necessario stabilire per detti utenti.

La verifica del sopravvenuto stato di "non autosufficienza cronica" verrà effettuata ogni ogniqualvolta se ne ravvisi la opportunità in relazione a modificazioni sostanziali e continuative dello stato di salute degli ospiti, sulla base di idonea documentazione medica o sulla scorta di altra documentazione attestante la non autosufficienza dell'ospite.

ART. 12

L'ospite può essere dimesso in qualsiasi momento:

- per volontà propria;

Dovrà darne preavviso non inferiore a gg. 20 alla Direzione, salvo situazioni particolari e non prevedibili debitamente motivate.

Qualora l'ospite non dovesse avvisare per tempo gli verrà addebitata una penale pari all'importo della retta mensile.

La precedente permanenza presso la casa, non dà luogo ad alcun diritto di priorità ove l'ospite chiedesse di essere riammesso con apposita ulteriore domanda.

- il Direttore della Casa può disporre le dimissioni d'ufficio di ospiti che costituiscono motivo di pericolo per se o per gli altri, con riferimento a specifica documentazione o relazione di servizio. Le dimissioni d'ufficio verranno, altresì, poste in essere per gli ospiti le cui condizioni generali o di salute esigano particolari cure personali e/o sanitarie, non praticabili nella Casa;
- per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole di convivenza;
- per grave inosservanza delle norme che regolano la vita della Casa;
- per sopravvenuta non autosufficienza, qualora il Comune non sia nelle condizioni di approntare le indispensabili condizioni minime di assistenza, sia dal punto di vista delle strutture che di personale e con le modalità di cui all'articolo precedente;
- in caso di morosità nel pagamento della retta mensile, reiterata e senza giusto motivo.

La Casa può offrire ospitalità temporanea ed alle stesse condizioni previste per l'ammissione definitiva, ad anziani in stato di bisogno per motivi eccezionali, contingenti e per periodi non superiori a 90 giorni, comunque non rinnovabili, previa relazione redatta dall'assistente sociale del Comune di Santadi comprovante l'effettivo stato di bisogno del richiedente.

Centro Diurno

Sono altresì ammessi alla frequenza diurna e/o al servizio mensa della Casa le persone sole, anziane ed in stato di bisogno, non in grado di provvedere alla preparazione dei pasti. La richiesta deve essere corredata dal certificato medico, attestante le condizioni fisiche della persona e relazione dell'assistente sociale circa l'effettivo stato di bisogno della persona.

Il Costo per il Centro Diurno è pari a € 400,00 mensili.

Le quote di partecipazione sono così determinate:

per la frequenza diurna e servizio mensa, a seconda dei casi e delle necessità di assistenza della persona:

per reddito da	€ 0	a	€ 4.649,00	il	25%	dell'importo
	€ 4.649,01	a	€ 7.747,00	il	50%	dell'importo
	€ 7.747,01	a	€ 10.330,00	il	75 %	dell'importo
	oltre €	10.330,01	il	100%	dell'importo	

per il solo servizio mensa, nella corresponsione di un "buono pasto" il cui importo è stabilito in € 4,50 , per ogni pasto consumato nella Casa per l'anziano;

per il solo servizio di mensa, comprensivo di due pasti più colazione e merenda, l'importo di € 9,50.

Per l'inserimento dell'utenza nel Centro Diurno si fa riferimento ai criteri individuati all'art. 7 e alla normativa vigente riguardo i requisiti strutturali di capienza della struttura.

RETTE

ART. 13

Annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, in base a quanto disposto dalle leggi vigenti, vengono determinate le rette di ricovero e dallo stesso aggiornate ogni qual volta ciò si renda necessario.

Le rette dovranno essere previste in misura differenziata per gli ospiti residenti e per quelli non residenti e dovranno tenere in considerazione per tutti le seguenti condizioni:

- a) autosufficienza
- b) semiautosufficienza

Al momento dell'ingresso la Direzione della Casa prende atto dell'autosufficienza o meno dell'ospite. L'autosufficienza è determinante nello stabilire la retta che verrà aggiornata tempestivamente qualora episodi acuti facciano perdere all'ospite l'autonomia. L'aggiornamento potrà essere fatto trimestralmente.

Per l'anno 2003 le rette sono stabilite nel modo seguente:

RESIDENTI

Autosufficienti	€	868,00
Semi Autosufficienti	€	1.041,00

NON RESIDENTI

Autosufficienti	€	985,00
Semi Autosufficienti	€	1.164,00

Le rette di ricovero sono state rideterminate, a decorrere dal 01/01/2007, con Deliberazione di Giunta Comunale come di seguito:

- **RESIDENTI**

Autosufficienti	€	933,65
Semi Autosufficienti	€	1.119,73

- **NON RESIDENTI**

Autosufficienti	€	1.059,50
Semi Autosufficienti	€	1.252,03

La retta di ricovero deve essere versata entro i primi dieci giorni di ogni mese, e parimenti entro dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione. Al momento dell'ingresso l'ospite dovrà, inoltre, versare una cauzione pari a una mensilità.

Il versamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul C.C.P. intestato al Comune di Santadi – Servizio di Tesoreria.

Nel caso in cui un ospite per gravi e documentati motivi non dovesse provvedere al pagamento di una retta la Direzione potrà concedere che la somma dovuta venga versata nelle mensilità successive o rifarsi sulla cauzione versata.

Il mancato od irregolare pagamento dei contributi suddetti potrà dare luogo, previa diffida della Direzione della Casa, alla risoluzione del rapporto di ospitalità restando impregiudicato il ricorso al recupero coattivo dei crediti maturati.

Gli ospiti hanno facoltà di assentarsi dalla Casa dandone comunicazione alla Segreteria almeno due giorni prima salvo casi eccezionali.

In caso di assenze (escluse quelle per degenza ospedaliera) che si protraggano per un numero di giorni superiore ai 30, fino ad un massimo di cinque mesi, non dovranno essere corrisposte le somme spese dalla Casa per i pasti.

La Direzione, in caso di necessità, si riserva la possibilità di procedere alle dimissioni dell'ospite che rimanga assente dalla Casa per un periodo superiore ai 5 mesi, salvo casi di degenza ospedaliera.

Qualora si determini un residuo eccedente a favore del ricoverato o degli eredi agli stessi verrà rimborsato.

ART. 14

Nei confronti degli ospiti che non siano in grado di pagare l'intera retta, a causa delle disagiate condizioni economiche, sarà chiesto in primo luogo l'intervento dei familiari tenuti per legge, di cui all'art. 433 del Codice Civile¹, al mantenimento ed in assenza di questi, per i residenti, il Responsabile del Servizio determina la corresponsione di un contributo ad integrazione parziale o totale della retta. Non viene considerato obbligato al mantenimento dell'ospite, il parente, il cui nucleo familiare si a titolare di un reddito inferiore al minimo vitale.

Per i non residenti, l'intervento va richiesto al Comune di provenienza che dovrà stipulare con il Comune di Santadi apposita convenzione prima dell'inserimento dell'anziano nella Casa.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge, si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti organi dell'Autorità Giudiziaria.

La retta di ricovero verrà integrata con il concorso delle rendite pensionistiche, degli assegni di accompagnamento, dei patrimoni goduti dall'assistito, ecc.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulti titolare di un diritto reale, l'Amministrazione Comunale, interverrà per assisterlo economicamente a condizione che l'assistito medesimo metta l'immobile in disponibilità a titolo gratuito al Comune, a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità.

Qualora successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di reddito, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti o accertati dal Servizio Sociali, l'onere assunto dall'Amministrazione Comunale dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita all'Amministrazione Comunale a cura della struttura, dell'assistito o dei parenti per lui garanti.

Nel caso di assunzione a carico dell'Amministrazione Comunale dell'intero onere della retta, si provvederà a riscuotere direttamente le eventuali rendite economiche dell'assistito. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amministrazione Comunale può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale verso coloro che hanno sottoscritto l'impegno di pagamento.

All'ospite è garantita la conservazione di una quota per le proprie necessità personali, in misura pari al 20% della pensione minima INPS.

¹ All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: coniuge; figli legittimi, o legittimati, o naturali, o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

VITA QUOTIDIANA

ART. 15

Agli ospiti viene assicurata una normale vita di relazione in base alle varie propensioni e desideri, organizzando anche le attività della Casa in maniera tale da permettere nei limiti strutturali esistenti, la strutturazione delle migliori condizioni relazionali possibili, rendendo l'Anziano protagonista della propria giornata, pur nel reciproco rispetto delle persone e nella valorizzazione di ogni singolo ospite.

ART. 16

L'ospite si impegna a:

- a) osservare le regole di igiene dell'ambiente e della persona, secondo le prescrizioni ed il calendario predisposto dalla Direzione della struttura;
- b) mantenere in buono stato le strutture e gli arredi personali e comunitari, gli spazi in comune e ad adeguarsi alla richiesta dell'Ente nel garantire la corretta utilizzazione degli impianti e delle apparecchiature che vi si trovano installate;
- c) consentire al personale di servizio ed a qualsiasi altra persona incaricata dall'Ente di entrare nella stanza per provvedere a pulizie, a controlli e riparazioni;
- d) risarcire all'Amministrazione gli eventuali danni arrecati per propria incuria e trascuratezza.

Atteso che il fumo, anche passivo, nuoce alla salute, specie di persone debilitate, e che il fumare sia diseducativo verso gli ospiti (talora in terapia di disassuefazione), all'interno della Casa e nelle sue pertinenze è vietato fumare.

E' fatta eccezione per gli ospiti già fumatori, per i quali sono stabiliti appositi spazi entro cui fumare, e per il personale dipendente che può fumare nei locali ad esso riservati, limitatamente ai momenti di pausa concordati con la Direzione.

ART. 17

Orari

Nel rispetto dell'orario di chiusura notturna della Casa , l'ospite gode della massima libertà di orario di accesso e di uscita dalla Comunità.

E' fatto obbligo di rispettare il silenzio nelle ore notturne e negli orari di riposo che verranno resi pubblicamente noti mediante affissione nei luoghi di soggiorno.

Nel caso in cui gli ospiti prevedessero di non consumare i pasti nell'Istituto o di trascorrere fuori la notte sono tenuti ad avvisare il personale della Casa.

Le visite agli ospiti sono consentite negli orari stabiliti che verranno resi pubblici mediante affissione.

Gli orari dei pasti vengono fissati dalla direzione della Casa ed altrettanto dicasi per gli orari di alzata e messa a letto degli ospiti semi-autosufficienti.

La sveglia mattutina, il ritiro serale in camera e gli orari, per le persone autosufficienti sono elastici pur sempre nel rispetto delle esigenze degli altri utenti e di organizzazione dei vari servizi.

Gli ospiti sono liberi di uscire e rientrare nella Casa quando lo desiderano, salvo il rispetto dell'orario dei pasti.

Per i rientri serali, che di norma sono fissati alle ore 22.00, possono essere concesse deroghe su richiesta dell'interessato. Agli ospiti in particolari condizioni psichiche o fisiche, che non permettano l'autonoma uscita senza il pericolo di arrecare danno a sé od altri, può essere vietato di allontanarsi dalla struttura se non accompagnati.

Se l'ospite desidera allontanarsi dalla struttura per più giorni, deve darne preventiva comunicazione scritta alla Direzione su apposito modulo, indicando il periodo di assenza ed il luogo di soggiorno.

I familiari e gli amici degli ospiti possono accedere alla Casa nel rispetto della vita comunitaria ed in modo da non arrecare intralcio all'andamento dei servizi.

L'orario di accesso dei visitatori nei saloni o spazi multifunzionali viene fissato dalla Direzione della Casa e verrà reso pubblico mediante affissione.

E' fatto divieto ai visitatori di accedere ai servizi di cucina e guardaroba.

Non è consentito a familiari o amici l'accesso al refettorio durante la consumazione dei pasti, fatta eccezione per i casi in cui è necessaria l'assistenza all'ospite e comunque previa autorizzazione dalla Direzione, nel rispetto delle norme igieniche stabilite.

E' fatto divieto ai visitatori di consegnare direttamente agli ospiti alcolici, farmaci e cibo facilmente avariabile.

Altri generi di conforto sono distribuibili solo in quantità limitate e le eccedenze possono essere consegnate alla Direzione per l'eventuale uso collettivo.

ART. 18

Giornata Tipo

ore 6:00 - 8:00 risveglio, alzata, toilette.

Operatori di assistenza

assistenza nelle camere: gli operatori aiutano gli ospiti ad alzarsi, pulizia personale, aiuto per il bagno, vestizione.

Generici

pulizia preparazione ambienti negli spazi comuni, ritiro e cambio della biancheria.

ore 8:00 - 9:00 colazione.

Operatori di assistenza

assistenza nelle camere e nella sala mensa.

Generici

pulizia delle camere.

ore 9:00 - 12:00 programmi riabilitativi, attività libere, riordino camere.

Operatori di assistenza

assistenza tutelare negli spazi comuni, cura alla persona, igiene e assistenza nelle attività libere.

Educatore

attività ricreative e di animazione, e gestione lavoratori.

Generici

pulizia sala mensa, pulizie generali, servizio di lavanderia.

Ore 12:00 - 13:30 pranzo.

Operatori di assistenza

servizio a tavola, assistenza nelle camere e nella sala mensa.

Generici

pulizia spazi in comune.

Ore 13:30 – 16:00 attività libere, riposo pomeridiano.

Operatori di assistenza

accompagnamento degli ospiti nelle camere per il riposo pomeridiano, assistenza nelle camere.

Generici

riordino sala mensa.

Ore 16:00 – 19:00 programmi riabilitativi, attività socio-ricreative, attività libere.

Operatori di assistenza

assistenza tutelare negli spazi comuni, nelle attività ricreative e nei laboratori, cura alla persona, igiene e assistenza nelle attività libere.

Generici

servizio di lavanderia.

Educatore

attività ricreative di animazione, gestione laboratori.

Ore 19:00 – 20:30 cena.

Operatori di assistenza

servizio a tavola, assistenza nelle camere e nella sala mensa.

Generici

pulizia spazi comuni.

Ore 20:30 – 6:00 attività libere o strutturate, assistenza notturna.

Operatori di assistenza

accompagnamento degli ospiti nelle camere per il riposo notturno, assistenza nelle camere.

Generici

Riordino sala mensa, pulizia spazi comuni.

Educatore

Animazione nel dopocena in collaborazione con gruppi di volontari.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 19

Nella Comunità Alloggio operano le segg. Figure professionali comunali:

n. 1 Direttore, ricadente nella figura del Responsabile ai Servizi Sociali;

n. 1 Assistente Sociale;

n. 1 Addetto Amministrativo,

e le segg. Figure professionali fornite dalla cooperativa che dovrà gestire alcuni servizi socio-assistenziali:

n. 1 Educatore/Animatore;

n. 3 Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari;

n. 2 Addetto ai servizi generali;

Nell'ambito della Casa si stabilisce l'organigramma del lavoro nel rispetto dei mansionari e delle normative igieniche e socio sanitarie vigenti

Inizialmente la struttura Casa per l'Anziano aprirà come Comunità Alloggio di cui al precedente art. 1. Qualora si accertino dei nuovi bisogni e nuove esigenze

riguardo l'utenza, anche in termini quantitativi, si provvederà ad incrementare le figure professionali necessarie previste dalle normative vigenti. La figura dell'infermiere e del fisioterapista, s'inserisce nel contesto in collaborazione con il medico di base e gli adiacenti ambulatori A.S.L. Le modifiche saranno comunicate tempestivamente all'Assessorato Regionale competente ai sensi dell'art. 41, comma 5 della L.R. 4/88.

L'Amministrazione promuove ed incoraggia tutte le forme di aggiornamento interno ed esterno del personale dipendente, quale momento di crescita tecnica e professionale.

Nel caso in cui dovessero sorgere incomprensioni di qualunque natura tra il personale, gli ospiti e i parenti degli ospiti gli stessi dovranno evitare confronti diretti e riferire i motivi di conflitto all'Assistente Sociale.

La Direzione tecnica della Casa è affidata al DIRETTORE, nella persona del Responsabile Servizi Sociali dell'Ente, il quale opera secondo le direttive e linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale, per la tutela e salute degli anziani.

In particolare il Direttore della struttura con il supporto dell'Assistente Sociale:

- controlla l'adempimento delle attività della struttura;
- assicura il buon andamento della vita comunitaria al fine di garantire il benessere psico-fisico di tutti gli ospiti e di favorire la promozione delle loro capacità residue;
- promuove ed assicura la comunicazione tra gli operatori per tutti gli interventi attuati;
- predispone le richieste da inviare all'Amministrazione Comunale o ai vari servizi, secondo competenza, per soddisfare le necessità della struttura;
- organizza i servizi e vigila sugli operatori che sono impegnati nelle attività istituzionali della Casa e sulla gestione dei servizi affidata a terzi.
- assicura tutti gli interventi necessari per l'idoneità tecnico-funzionale degli impianti comunicando tutte le esigenze al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- svolge tutti gli adempimenti relativi all'attività amministrativa della Casa;
- riferisce periodicamente all'Amministrazione comunale sull'andamento, problemi e necessità della Casa.

Al fine di migliorare e garantire il buon andamento del servizio la Direzione della Casa si avvale della collaborazione della Commissione Comunale ai Servizi Sociali.

Ai componenti della Commissione è consentito l'accesso a tutti gli atti concernenti la gestione e l'amministrazione della Casa, nonché a tutti i locali della struttura ed alle camere degli ospiti.

La Commissione deve avanzare proposte, suggerimenti e pareri per:

- l'ammissione e la dimissione degli ospiti nella Casa per l'Anziano di Santadi;
- la stipula di convenzioni con strutture fuori Santadi richieste da cittadini;
- la gestione ed ottimizzazione dei servizi interni;
- il personale addetto alla struttura (utilizzo e quantificazione delle risorse);
- acquisti per mensa ed arredi;
- rette di ricovero;
- funzionamento generale della struttura.

Le decisioni dell'Amministrazione Comunale in merito alla Casa sono soggette al parere obbligatorio e non vincolante della Commissione.

Le Associazioni di volontariato possono operare all'interno della Casa tenuto conto delle normative di legge vigenti e previo accordo con la Direzione della Casa, sia per assistere gli ospiti, sia per organizzare momenti di svago e di festa che possano coinvolgere anche la popolazione di Santadi.

I volontari debbono attenersi alle indicazioni del personale dipendente ed alle disposizioni della Direzione, e non possono comunque sostituirsi, per nessuna ragione, al personale dipendente ma solo coadiuvarlo nelle attività sopra citate.

I gruppi di volontariato possono anche programmare ed organizzare iniziative per il miglioramento della vita e del soggiorno degli ospiti, sentite le priorità indicate dalla direzione.

Si auspica e favorisce la collaborazione del Volontariato e dei familiari. I volontari agiranno sulla base delle esigenze della Casa, sia per dare assistenza morale agli ospiti, sia per organizzare momenti di svago e di festa. I volontari debbono attenersi ai programmi concordati con la Direzione e comunque astenersi da ogni azione che rechi pregiudizio al funzionamento dei servizi della struttura.

Assistenza Religiosa

Nel pieno rispetto della libertà dei singoli, agli ospiti viene garantita la possibilità di praticare la propria Fede Religiosa. A tale scopo si prenderanno accordi con i Parroci locali.

Rappresentanza degli ospiti

E' prevista la costituzione di una rappresentanza dell'utenza ai fini del migliore soddisfacimento dei bisogni degli ospiti e della vita di relazione.

Tale rappresentanza, da rinnovarsi annualmente, è composta da tre esponenti degli ospiti eletti dagli stessi a suffragio universale, ogni ospite potrà esprimere una sola preferenza.

Nel caso in cui uno dei componenti della rappresentanza degli ospiti dovesse dimettersi dall'incarico gli succederà il primo dei non eletti.

Gli scopi ed i compiti della rappresentanza sono quelli di favorire la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione dei servizi, proponendo suggerimenti atti alla migliore realizzazione degli stessi.

A seconda delle proprie preferenze, disponibilità ed attitudini, l'ospite potrà essere coinvolto in attività di collaborazione nei lavori attinenti la vita quotidiana della struttura, quali giardinaggio, guardaroba e qualsiasi altra attività utile.

ART. 20

Divieti e Sanzioni

E' fatto assoluto divieto di detenere armi anche improprie e strumenti atti a pregiudicare l'incolumità altrui.

La mancata ottemperanza al divieto darà luogo senza ulteriore diffida all'avvio del procedimento disciplinare.

L'uso moderato di alcolici è consentito purché da esso non derivi turbamento o danno alla tranquilla convivenza nella comunità

E' comunque vietata agli ospiti la vendita e la mescolta ancorché gratuita di vino o alcolici che non possono essere tenuti nelle stanze

E' fatto assoluto divieto di parcheggiare auto nello spiazzo antistante la Casa che deve essere libero per consentire il transito di ambulanze, automezzi dei fornitori, accesso automezzi di invalidi, passaggio di carrozzelle.

La Direzione dell'Istituto previo parere favorevole dell'assistente Sociale della Casa può applicare, nei confronti di ospiti che dovessero tenere comportamenti tali da pregiudicare in qualunque modo la convivenza, le sanzioni di seguito elencate, tenendo conto della gravità dei fatti o delle loro persistenti reiterazioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) allontanamento dall'Istituto per un periodo massimo di un mese;
- d) dimissioni definitive.

L'allontanamento dall'Istituto viene disposto con provvedimento scritto della Direzione sulla base di una relazione dell'assistente Sociale della Casa.

L'assistente Sociale redigerà tale relazione dopo aver ricevuto o steso tre rapporti scritti che documentino gravi comportamenti tenuti dall'ospite e aver contestato allo stesso tali mancanze.

Le dimissioni definitive verranno disposte con determinazione del Responsabile del servizio qualora le altre sanzioni non avessero sortito alcun effetto.

ART. 21

Diritto di accesso e riservatezza

I dati relativi agli ospiti sono divulgabili nei limiti della normativa vigente in materia di accesso.

Il trattamento dei dati relativi alla situazione familiare degli ospiti è riservato al Direttore e all'Assistente Sociale.

Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti, la divulgazione o utilizzazione dei dati personali degli ospiti per motivi non pertinenti a ragioni di servizio potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

ART. 22

Procedura in caso di decesso

In caso di decesso di un ospite il personale della Casa porrà in essere i seguenti adempimenti:

- a) sigillo dell'armadio, dei cassetti e stipetti in dotazione all'ospite defunto da parte di due dipendenti i quali provvederanno a darne comunicazione sottoscritta alla Direzione;
- b) i beni posti all'esterno di armadi e stipetti dovranno essere riposti all'interno degli stessi;
- c) l'inventario dovrà avvenire alla presenza dei familiari del defunto od innanzi ad un pubblico ufficiale, che verrà indicato da chi di competenza soltanto ove non intervengano i parenti richiesti nei tre giorni successivi al decesso;

d) i beni di cui al precedente punto verranno gestiti in base a quanto disposto dalla normativa vigente;

e) il decesso deve essere comunicato immediatamente ai parenti /conviventi/familiari -se conosciuti ed esistenti sia telefonicamente che tramite telegramma telefonico

ART. 23

Polizza assicurativa

I rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli utenti dal personale o dai volontari dell'Istituto Casa per l'Anziano di Santadi sono coperti con una polizza Responsabilità Civile.

ART. 24

Firma per accettazione

L'ospite (o le persone o Enti affidatari) firmerà per accettazione degli obblighi contenuti nel presente regolamento.

La mancata accettazione o l'inottemperanza a quanto prescritto darà luogo al rigetto della domanda o alla procedura disciplinare.

L'Ente si riserva inoltre di adire vie legali ove detta inottemperanza comporti danni o pregiudizi per l'Ente e per la vita comunitaria.